

Codice A1816B

D.D. 3 novembre 2022, n. 3369

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6829 - Autorizzazione idraulica in variante per la realizzazione di "Lavori di miglioramento della continuità longitudinale presso traversa località San Membotto - Moiola" (Misura chiave KTM 5 bando DGR15-475 DEL 8/11/2019) sul Fiume Stura di Demonte nel Comune di Moiola (CN) - Richiedente: Comune di Moiola (CN).



ATTO DD 3369/A1816B/2022

DEL 03/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Polizia Idraulica 6829 - Autorizzazione idraulica in variante per la realizzazione di “Lavori di miglioramento della continuità longitudinale presso traversa località San Membotto - Moiola” (Misura chiave KTM 5 bando DGR15-475 DEL 8/11/2019) sul Fiume Stura di Demonte nel Comune di Moiola (CN) – Richiedente: Comune di Moiola (CN).

In data 19/09/2022 con nota prot. n. 39161/A1816B il Comune di Moiola ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori in oggetto da realizzarsi in variante alla P.I. 6829 (approvata con Determina Dirigenziale n.2843/A1816B del 01/10/2021) sul Fiume Stura di Demonte nel Comune di Moiola (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall’Ing. Marco Spada (files: relazione tecnico-illustrativa, relazione idraulica, planimetria stato di progetto - tavola 2.6B – ultimo aggiornamento Ottobre 2022), in base ai quali è descritto l’intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nelle seguenti opere in variante:

- realizzazione di una mantellata di fondo alveo con uno sviluppo in pianta di 925 m² in massi cementati sulla parte sinistra della traversa esistente per la creazione di un collegamento adeguato tra la traversa stessa e il fondo alveo con una porzione in elevazione per il raccordo con la testa della traversa;
- realizzazione di un ulteriore raccordo della stessa tipologia del precedente a valle, lungo il cavo principale del corso d’acqua, che funga da scala di risalita per pesci di tipo “Boulders Bars” con una superficie di 450 m² prolungato verso la sponda orografica sinistra per circa 16 m sino al collegamento con le opere di protezione spondale presenti;
- interventi puntuali di rigenerazione e consolidamento della traversa esistente per preservarne la durabilità e l’efficacia;

- realizzazione, in sponda orografica destra, di passaggio/scivolo per canoe e gommoni in massi cementati (superficie 60 m²).

Tali opere saranno realizzate in aggiunta a quanto precedentemente autorizzato con D.D. 2843/A1816B del 01/10/2021, ovvero:

- smantellamento della scala di risalita per pesci esistente in sponda idrografica sinistra;
- movimentazione materiale litoide per imbottitura delle sponde e ricarica scale di rimonta.

Non saranno invece realizzate le seguenti opere precedentemente autorizzate, ovvero:

- realizzazione di una scala di risalita per pesci di tipo “Boulders Bars” a soglie in massi, della lunghezza di

65 metri sulla parte sinistra della traversa;

- consolidamento del tratto della traversa compresa tra le due scale in progetto (lunghezza m 42 circa)

mediante massicciata in massi (II Lotto funzionale).

La variante n.1 del progetto esecutivo è stato approvata con Determinazione del RUP dell’Unione Montana n. 346 del 15/09/2022.

Tenuto conto della nota della Provincia di Cuneo del 26/09/2022 prot. n. 57262 che esprime *parere favorevole alla compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica* per il progetto in variante sopra descritto.

Tenuto conto che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Stura di Demonte.

Si da atto che per l’intervento sopra specificato, ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 (B.U.R. n.2 del 11/01/2007) e della tabella di cui all’Allegato A (“tabella canoni”) prevista dall’art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l’osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l’art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Moiola a realizzare le opere in variante sopra descritte sul Fiume Stura di Demonte nel Comune di Moiola (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza (files: relazione tecnico-illustrativa, relazione idraulica, planimetria stato di progetto - tavola 2.6B – ultimo aggiornamento Ottobre 2022), depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle mantellate dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- c. le mantellate dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
- d. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- e. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- f. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà definire le modalità di recupero della fauna ittica con l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;*
- g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- h. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo

del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- o. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio